

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1491 del 17/05/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 - SOCIETÀ CAVALIERI ALDO DI CAVALIERI DIEGO & C. SNC CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI COMACCHIO LOC. PORTOGARIBALDI, VIA CADUTI DEL MARE N. 70. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COMMERCIO PRODOTTI ITTICI
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1522 del 17/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno diciassette MAGGIO 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC Pratica 8328/2016/fd

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - Società CAVALIERI ALDO DI CAVALIERI DIEGO & C. snc con sede legale ed impianto nel Comune di COMACCHIO LOC. PORTOGARIBALDI, VIA CADUTI DEL MARE N. 70 - Protocollo istanza del SUAP n. 89/2016 registrata al p.g. n. 8014 del 16/02/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di COMMERCIO PRODOTTI ITTICI.

I L D I R I G E N T E

- Vista la domanda in data 12/02/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 01/03/2016 con il n. 1940, presentata al SUAP del Comune di Comacchio in data 16/02/2016, dalla Società CAVALIERI ALDO DI CAVALLIERI DIEGO & C., nella persona di DIEGO CAVALIERI in qualità di Titolare, con sede legale e stabilimento nel Comune di COMACCHIO LOC. PORTOGARIBALDI, VIA CADUTI DEL MARE N. 70, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente di COMMERCIO PRODOTTI ITTICI, che necessita di modifiche alla rete fognaria interna;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo generale dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 "Misure organizzative e procedurali per l'attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell' Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
 - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
 - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - L.R. n. 5/06;

L.R. 21/2012;

L. 447/95

– visti, altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

– vista la nota del SUAP del Comune di Comacchio, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 03/05/2016 con il n. 4335, con cui trasmetteva:

⇒ presa d'atto del Dirigente del Settore IV del Comune di Comacchio sul rumore, registrata al P.G. del Comune con n. 9711 in data 24/02/2016, dell'attestazione della ditta che dichiara *“non sono presenti macchinari, generatori, attrezzature o sorgenti sonore significative o attività rumorose tali da perturbare ovvero modificare il clima acustico normalmente presente nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;*

⇒ il parere del CADF n. 16/194 del 21/04/2016, con prescrizioni;

– visto il parere del Settore Ambiente del Comune di Comacchio, trasmesso dal SUAP con nota in data 15/09/2015 di P.G. n. 47910, assunta al P.G. della Provincia di Ferrara con n. 62408 del 18/09/2015, con cui propone, al fine di semplificare il procedimento, dal momento che il parere formulato dal Servizio stesso risulta una mera presa d'atto di quanto già espresso dal gestore del Servizio Idrico Integrato (CADF spa), di far riferimento per tale parere a quanto dichiarato da quest'ultimo;

– ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;

– dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è

divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae, a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";
- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Comacchio alla Società CAVALIERI ALDO DI CAVALLIERI DIEGO & C., nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto nel Comune di COMACCHIO LOC. PORTOGARIBALDI, VIA CADUTI DEL MARE N. 70, codice fiscale n. 01226190385 per l'esercizio dell'attività COMMERCIO PRODOTTI ITTICI.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) SCARICHI IDRICI

1. ***Lo scarico autorizzato in pubblica fognatura in via Caduti nel mare di acque reflue industriali***, è quello contrassegnato con la lettere **S1** ed indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – planimetria scarichi acque reflue.
2. Lo scarico industriale, nel punto assunto per il controllo, deve rispettare i limiti di accettabilità della tabella del regolamento di fognatura, unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "2".
3. E' vietato lo scarico in siti diversi da quelli approvati.
4. Ogni modifica all'impianto di scarico o all'attività deve essere comunicata e/o approvate dagli Enti preposti secondo le procedure previste dal regolamento di fognatura e dalle norme vigenti.
5. E' vietato immettere materie solide e/o rifiuti liquidi ed altre sostanze vietate dal vigente regolamento di fognatura nella fognatura ricetrice.
6. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura; in caso contrario devono essere messi in opera dispositivi atti ad evitare allagamenti per eventuali rigurgiti della pubblica fognatura.
7. La Ditta ha l'obbligo di denunciare, alla società C.A.D.F. S.p.A., entro il 31 di gennaio di ogni anno, il volume di acqua prelevato nell'anno solare precedente da fonte diversa da pubblico acquedotto e la quantità di acqua scaricata in pubblica fognatura, per la determinazione della tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione, consapevole che per l'omessa o ritardata denuncia o per l'omesso o ritardato pagamento della tariffa verranno applicate le disposizioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento di fognatura.

8. alla società CADF S.p.A. ed agli organi di controllo è consentito effettuare, in qualsiasi momento, tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico. Lo scarico dovrà pertanto essere mantenuto costantemente accessibile per il controllo nel punto assunto per gli accertamenti.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata all'ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Comacchio, una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Comacchio.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Comacchio, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al CADF spa e al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ
SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO
AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL
PRESENTATO ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

firmato digitalmente
La Responsabile della Struttura
Ing. Paola Magri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.